

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6370 del 06/11/2025
Oggetto	D. LGS. 152/2006 - ART.208. DITTA INERTI PIACENZA S.R.L. - MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2017-3804 DEL 18/07/2017 E S.M.I. ALLA GESTIONE DI UN CENTRO DI TRATTAMENTO PER RIFIUTI SPECIALI UBICATO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), LOC. RIVA TREBBIA, FRAZIONE SAN NICOLÒ PER L'OTTENIMENTO DI EOW AI SENSI DELL'ART. 184-TER COMMA 3 DEL D.LGS. 152/06 E SMI.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6601 del 05/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sei NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

D. LGS. 152/2006 - ART.208. DITTA INERTI PIACENZA S.R.L. - MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2017-3804 DEL 18/07/2017 E S.M.I. ALLA GESTIONE DI UN CENTRO DI TRATTAMENTO PER RIFIUTI SPECIALI UBICATO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), LOC. RIVA TREBBIA, FRAZIONE SAN NICOLÒ PER L'OTTENIMENTO DI EOW AI SENSI DELL'ART. 184-TER COMMA 3 DEL D.LGS. 152/06 E SMI.

LA DIRIGENTE

Preso atto che con Legge 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) - oggi Servizio - dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae).

Richiamati

- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D.M. n. 69/2018 - "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/06";
- il D.M. n. 127/2024 - "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";
- la L. 07 agosto 1990, n. 241 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Avuto presente che l'impianto di recupero di rifiuti della ditta Inerti Piacenza S.r.l. (C.F./P.I. 00229600333), con sede legale in Comune di Rottofreno (PC), fraz. San Nicolò, Loc. Riva Trebbia, è autorizzato con rinnovo rilasciato con n. DET-AMB-2022-4237 del 23/08/2022, successivamente modificata con DET-AMB-2024-2236 del 17/04/2024, per la gestione del centro di trattamento per rifiuti speciali sito sempre in Comune di Rottofreno (PC), fraz. San Nicolò, Loc. Riva Trebbia.

Vista l'istanza trasmessa con nota in data assunta al prot. Arpae n. 56367 in data 25/03/2025 integrata, come meglio di seguito specificato, con nota prot. Arpae n. 85771 del 08/05/2025 presentata dalla ditta Inerti Piacenza S.r.l. ;

Atteso che con l'istanza, comprensiva delle modifiche e integrazioni al progetto intervenute nel corso dell'istruttoria, la Ditta:

- chiede di ottenere EOW ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi, per ottenere aggregati recuperati i cui requisiti siano tali da soddisfare il D.M. n. 127/2024;
- individua i codici rifiuto EER da sottoporre a recupero R5 in tutti quelli già autorizzati;
- descrive il trattamento dei singoli codici rifiuti che si sostanzia in:
 - una fase meccanica che prevede operazioni di frantumazione, vagliatura, separazione delle frazioni metalliche e delle frazioni indesiderate, selezione granulometrica controllata (con tre differenti granulometrie 0/20 mm, 0/70 mm, 0/100 mm);
 - una fase di miscelazione delle frazioni granulometriche uniformi ottenute dal trattamento rifiuti, che si svolge in opportuna zona delimitata, pavimentata e regimata;
 - una fase dove i lotti ottenuti sono successivamente spostati e depositati nella zona di quarantena in attesa dell'esito analitico previsto ai fini della redazione della dichiarazione di conformità che ne attesti la cessazione della qualifica di rifiuto;
 - una fase di trasferimento dei materiali EoW alle zone di stoccaggio individuate in base allo specifico uso del prodotto;

- fornisce i "Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs 152/06 e smi" redatti secondo le linee guida SNPA n. 41/2022 e in particolare n. 5 schede di produzione dei vari aggregati recuperati;

Verificato che vengono confermati i codici EER, le operazioni e i quantitativi già autorizzati;

Viste altresì

- la nota di questo Servizio, prot. Arpae n. 58969 del 28/03/2025, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'istanza medesima e sono stati richiesti i pareri;
- la nota di questo Servizio, prot. Arpae n. 80591 del 30/04/2025 con cui è stata convocata la prima seduta della Conferenza di Servizi;
- la nota della ditta Inerti Piacenza S.r.l., prot. Arpae n. 85771 del 08/05/2025, con la quale il proponente ha chiarito che l'istanza è relativa al solo centro di trattamento e pertanto ha richiesto lo stralcio delle parti di elaborati che descrivono il centro di stoccaggio (autorizzato con n. DET-AMB 2020-6336 del 24/12/2020 e s.m.i.) in quanto da ritenersi refusi;
- la nota di questo Servizio, prot. Arpae n. 88735 del 14/05/2025, con cui è stato trasmesso il verbale della prima seduta di Conferenza di servizi ed è stata formalizzata la richiesta di integrazioni;
- le note della ditta Inerti Piacenza S.r.l., acquisite ai prott. Arpae n. 108322 del 16/06/2025 e n. 152301 del 27/08/2025, con le quali il proponente ha trasmesso le integrazioni con la definizione delle specifiche, delle condizioni e dei criteri dei processi di recupero dei rifiuti da cui si otterranno gli EoW ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- la nota del Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza, prot. n. 160621 del 10/09/2025 con cui è stato trasmesso il contributo istruttorio nel quale "[...] ritiene di non evidenziare sostanziali motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza [...]" con prescrizioni;
- la nota di questo Servizio, prot. Arpae n. 172156 del 30/09/2025, di convocazione della seconda seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 08/10/2025 il cui verbale è stato trasmesso con prot. n. 184108 del 17/10/2025.

Considerato che

- durante la seduta della Conferenza di servizi, il rappresentante del Servizio territoriale Arpae ha espresso parere favorevole all'autorizzazione ai sensi dell'art. 184-ter comma 3, del D.Lgs. 152/06 e smi;
- la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente all'accoglimento dell'istanza, con prescrizioni.

Considerato altresì che il 31/10/2025, con nota acquisita al prot. Arpae n. 193909 in pari data, Inerti Piacenza srl, ha inviato ulteriori specifiche delle Schede di produzione degli EoW chiedendo:

- di sostituire tali Schede agli atti in quanto le medesime contenevano alcuni errori materiali dei quali la Ditta ha avuto contezza tardivamente; specificando che la loro correzione non varia i contenuti oggetto dell'istanza presentata;
- di rendere pubbliche le Schede nella versione in cui sono omesse le specifiche tecnico/normative relative alla produzione di EoW per ragioni di riservatezza industriale, commerciale e di tutela della proprietà intellettuale.

Valutato di poter accogliere la richiesta di Inerti Piacenza S.r.l., pervenuta successivamente alla conclusione dei lavori della Conferenza, in accordo con il Servizio Territoriale sentito per le vie brevi in quanto la richiesta non modifica i contenuti degli elementi valutati e che quanto si richiede di omettere nella versione pubblica non pregiudica le attività istituzionali di vigilanza e controllo;

Avuto presente che la ditta Inerti Piacenza S.r.l. risulta iscritta al n. 39674/2025 nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (WHITE LIST) a far data dal 30/07/2025, con iscrizione attualmente valida fino al 30/06/2026.

Dato atto che la ditta Inerti Piacenza S.r.l.:

- ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento all'istanza sopra citata;
- risulta in possesso della certificazione ISO 14001:2015 rilasciata dall'organismo di certificazione Quaser Certificazioni s.r.l. in data 28/01/2022 (Certificato n. 2744) attestante il possesso dei

requisiti per la gestione/recupero dei rifiuti inerti.

Ritenuto, sulla base dell'esito istruttorio, che si possa procedere all'accoglimento dell'istanza presentata dalla Ditta Inerti Piacenza S.r.l. nel rispetto delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento che sostituiscono interamente i punti:

- 2.1) Condizioni relative all'attività di gestione dell'impianto;
- 2.2) Condizioni relative alla gestione dell'impianto con riferimento alla produzione di End of Waste;

e gli allegati:

- 1 - Tabelle Riepilogative;
- 2 - Tabelle riepilogative miscele prodotte;
- 3 - Dichiarazione di conformità (DDC);
- 4 - Dichiarazione di conformità (DDC).

Dato atto che

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la titolare della Responsabilità del procedimento è la dott.ssa Claudia Salati del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Arpae Piacenza;
- la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012.

Su proposta della Responsabile del procedimento,

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa di

1) accogliere l'istanza del 25/03/2025 (assunta al prot. Arpae n. 56367 in pari data) così come modificata con integrazioni citate in premessa, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della ditta Inerti Piacenza S.r.l. (C.F./P.I. 00229600333), con sede legale in Comune di Rottofreno (PC), fraz. San Nicolò, Loc. Riva Trebbia, di modifica dell'autorizzazione rilasciata con n. DET-AMB-2022-4237 del 23/08/2022, successivamente modificata con DET-AMB-2024-2236 del 17/04/2024, per la gestione del centro di trattamento per rifiuti speciali sito sempre in Comune di Rottofreno (PC), fraz. San Nicolò, Loc. Riva Trebbia, per l'ottenimento di EOW - Aggregati recuperati - ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

2) stabilire che, in conseguenza di quanto sopra disposto, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

2.1 - Parte generale

a) l'attività di trattamento, consistente nelle operazioni di recupero (R5), potrà essere effettuata esclusivamente con l'impianto indicato in istanza le cui componenti principali sono:

- tramoggia primaria di carico (per alimentatore a canali vibranti) realizzata dalla ditta O.M.I.G. S.n.c.;
- alimentatore a canali vibranti modello ACV 125.34.136/3 matricola n. 123/02 costituito da un vibro alimentatore realizzato dalla ditta O.M.I.G. s.n.c.;
- vaglio sgrossatore vibrante a trazione laterale modello VTB/TL 1200x3000 II A, matricola n. 1493 realizzato dalla ditta Nuova FERRERO Impianti Macchine S.c.r.l.;
- frantoio a mascelle a doppia ginocchiera serie "V" modello V8 macchina n. 1016 matricola n.131-1 realizzato dalla ditta Nuova FERRERO Impianti Macchine S.c.r.l.;
- separatore magnetico a nastro modello SMO 32.125.110 realizzato O.M.I.G. s.n.c.;

- nastri trasportatori modello NT 1000 x 4.10 realizzati dalla ditta O.M.I.G. s.n.c.;

b) la tipologia dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento R5 (che non dovranno contenere in nessun caso amianto) è quella dei rifiuti speciali di cui all'art. 184 - comma 3 del D.Lgs. 152/2006, individuabili all'allegato "D" della Parte Quarta del medesimo Decreto Legislativo con i seguenti codici EER:

Codice EER	Descrizione	Tipologia DM 05/02/1998	R5 ₁	R5 ₂	R5 ₃
010102	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	7.17		x	
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	7.2	x		
010409	Scarti di sabbia e argilla	7.2	x		
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	7.2	x		
010412	Sterili ed altri rifiuti del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411	7.2		x	
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	7.2	x		
020401	Terriccio residuo dalle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	7.31		x	
060316	Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060305	7.8		x	
101201	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	7.3	x		
101203	polveri e particolato	7.4		x	
101206	Stampi di scarto	7.3, 7.4	x		
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione	7.3, 7.4	x		
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi dalle voci 101309 e 101310	7.1	x		
161102	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone prov. dalle lavorazioni metalli., diversi da quelli di cui alla voce 161101	7.8		x	
161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103	7.8		x	
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	7.8		x	
170101	Cemento	7.1	x		
170102	Mattoni	7.1	x		
170103	Mattonelle e ceramica	7.1	x		
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi dalla voce 170106	7.1	x		
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	7.6	x		x
170504	Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti di bonifica	7.31 bis	x		
170504	Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503, provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica			x	
170506	Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505	12.2		x	
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	7.11	x		
170802	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801	7.1		x	
170904	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	7.1	x		
191209	Minerali (ad esempio: sabbia, rocce)		x		

1 = cod. EER ricompresi nel D.M. n. 127/2024

2 = cod. EER non ricompresi nel D.M. n. 127/2024

3 = cod. EER ricompresi nel D.M. n. 69/2018

c) la capacità di trattamento dell'impianto non potrà superare le 160.000 t/anno (pari a circa 100.000 m³/anno);

- d) i rifiuti in ingresso all'impianto di trattamento potranno essere solo quelli provenienti dall'adiacente centro di stoccaggio attualmente autorizzato in capo alla medesima ditta Inerti Piacenza S.r.l.;
- e) per il codice EER 170504 terre e rocce provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica, la loro accettazione ai fini del trattamento potrà essere ammessa solo previa acquisizione (presso il produttore) o esecuzione (presso l'impianto) dei campioni e relativi certificati d'analisi attestanti la loro conformità analitica ai limiti di CSC di Tabella 1 colonna A / colonna B - in Allegato 5 al Titolo V, parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Non potranno essere accettate terre e rocce da scavo con valori di CSC superiori alla colonna B di Tabella 1 in Allegato 5 al Titolo V, parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., né "Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503" - EER 170504 nel caso in cui tali rifiuti provengano da attività di Messa In Sicurezza d'Emergenza (MISE) ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., notificate ai sensi degli artt. 242 / 249, o nel caso in cui tali rifiuti siano prodotti da attività di bonifica ai sensi dell'art. 242-bis del richiamato D. Lgs. n. 152/2006. Potranno essere sottoposti a recupero R5 i terreni provenienti da siti contaminati che risultino già conformi anche ai limiti previsti dalla Tabella 2 e Tabella 3 in Allegato 1 al Decreto n. 127/2024;
- f) i rifiuti, così come i materiali ottenuti dall'attività di recupero, dovranno essere gestiti secondo i flussi e le aree di destinazione nel rispetto delle specifiche allocazioni riportate nella planimetria Centro stoccaggio e trattamento allegata alla nota del 26/08/2025, prot. Arpae n. 152301 del 27/08/2025;
- g) i rifiuti speciali derivanti dall'attività di trattamento (ferro, vetro, carta, plastica, legno, ecc.) dovranno essere raccolti in appositi contenitori che dovranno essere stoccati nelle apposite aree individuate nella suddetta planimetria e gli stessi andranno gestiti secondo le modalità ed i tempi del "deposito temporaneo" di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- h) devono essere tenuto un apposito registro di produzione con fogli numerati e vidimato da Arpae, nel quale devono essere annotati i dati essenziali di ogni trattamento e in particolare:
1. codici EER e quantitativo di rifiuto trattato;
 2. n. del lotto di end of waste prodotto, le date di avvio e termine della sua produzione e la relativa quantità;
 3. estremi dei rapporti di prova eseguiti sull'end of waste;
 4. destinazione d'uso del materiale End of Waste ottenuto;
- i) presso le aree di quarantena dei rifiuti già sottoposti ad operazione di trattamento ed in attesa dell'esito positivo delle verifiche analitiche di caratterizzazione nonché nelle aree di deposito degli EoW dovranno essere apposti adeguati cartelli indicanti oltre al numero del lotto anche la data di inizio e fine della sua costituzione;
- j) ai fini della dimostrazione della conformità della gestione e dei materiali prodotti alle condizioni ed ai criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, deve essere attivo ed operante il sistema di gestione. Il sistema di gestione dovrà sempre mantenere le specificità dichiarate ed ogni anno, entro il 31 dicembre, dovrà essere trasmessa all'Arpae di Piacenza e ad AUSL una relazione riepilogativa con le eventuali non conformità e le conseguenti innovazioni procedurali/documentali implementate per la loro risoluzione;
- k) l'attività di trattamento deve avvenire evitando la formazione di emissioni in atmosfera, i cumuli e le aree dovranno essere frequentemente bagnate e i previsti idonei presidi dovranno essere oggetto di costante manutenzione;
- l) nelle zone di quarantena EoW e di miscelazione dovranno essere mantenuti i previsti sistemi di raccolta delle acque di dilavamento (costituiti da n. 2 distinte cisterne interrato di capacità pari a 20 m³, dotate di misuratore). I volumi contenuti dovranno essere registrati con opportuna frequenza ed il refluo raccolto dovrà essere conferito presso centri autorizzati al trattamento di tale tipologia di

rifiuto. In alternativa, il refluo potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per bagnare i cumuli dell'area di quarantena e dell'area di miscelazione;

- m) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
- n) dovranno essere mantenuti i presidi (piantumazioni) atti a minimizzare gli impatti visivi e di contenimento delle emissioni diffuse;
- o) dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE ogni variazione (rilascio, rinnovo, decadenza, modifica, ecc.) riguardante le certificazioni UNI EN ISO;
- p) le singole sostanze contenute negli aggregati recuperati devono essere registrate secondo quanto previsto dal regolamento REACH nel caso non risultino esenti ai sensi della stessa normativa o non siano già state registrate da altri soggetti;

2.2 - Specifiche prescrizioni per le operazioni di recupero (R5) allo scopo di ottenere materiali EoW ai sensi del D.M. n. 69/2018:

- a) i rifiuti identificati nel codice EER 17 03 02, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., cessano di essere qualificati come "conglomerato bituminoso" e sono qualificati come "granulato di conglomerato bituminoso" se rispettano quanto previsto dal D.M. n. 69 del 28/03/2018, in modo particolare quanto disposto dall'art. 3 per i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto e dall'art. 4 per la dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni;
- b) il rispetto dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto è attestato dal produttore mediante dichiarazione di conformità, redatta per ogni lotto di materiale EoW prodotto, resa secondo il modello riportato nell'Allegato 2 e in osservanza di quanto indicato nell'art. 4 del D.M. n. 69/2018;
- c) ciascun lotto di granulato di conglomerato bituminoso potrà essere costituito da un quantitativo massimo di 3000 m³ e dovrà essere stoccato in modo distinto ed immediatamente identificabile;
- d) l'altezza dei cumuli dei materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti (EoW) non potrà essere superiore a circa 7 m dal piano campagna;
- e) i rifiuti oggetto di recupero, sottoposti a verifiche risultate non conformi alle caratteristiche prestazionali indicate nelle norme tecniche di utilizzo (es. rispetto della presenza di materiale estraneo, ...), potranno essere oggetto di ulteriore trattamento/recupero mediante lo stesso impianto. Qualora, invece, non vengano rispettati i requisiti di qualità ambientale al D.M. n. 69/2018, gli stessi dovranno essere conferiti come rifiuti a idonei impianti autorizzati alla loro gestione. In ogni caso dovrà essere garantita la tracciabilità dei lotti risultati non conformi e delle successive operazioni di recupero o smaltimento effettuate sui medesimi (mediante apposite annotazioni sul registro cronologico di carico e scarico e sul "registro di produzione");

2.3 - Specifiche prescrizioni per le operazioni di recupero (R5) allo scopo di ottenere materiali EoW ai sensi dell'art. 184 ter, c.3:

- a) la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184 ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006 e in accordo a quanto previsto dalle Linee Guida SNPA (linee guida SNPA del 06/02/2020 rev. gen. 2022), per i rifiuti individuati nelle colonne R5 della tabella di cui al precedente punto 2.1 b), dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D.M. n. 127 del 28 giugno 2024 e secondo le specifiche stabilite nell'Allegato A (che riporta la composizione degli aggregati recuperati - 0/20 - 0/70 - 0/100 mm);

- b) il rispetto dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto è attestato dal produttore mediante dichiarazione di conformità, redatta per ogni lotto di materiale EoW prodotto, resa secondo il modello riportato nell'Allegato 3 e in osservanza di quanto indicato nell'art. 5 del D.M. n. 127/2024;
- c) ciascun lotto di aggregato recuperato potrà essere costituito da un quantitativo massimo di 3000 m³ metri cubi e dovrà essere stoccato in modo distinto ed immediatamente identificabile;
- d) l'altezza dei cumuli dei materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti (EoW) non potrà essere superiore a circa 7 m dal piano campagna;
- e) i lotti di cui al punto precedente dovranno risultare fisicamente separati garantendo la distanza di almeno 1 metro tra le basi dei cumuli;
- f) qualora il risultato analitico del test di cessione evidenziasse, sui lotti di EoW prodotti, superamenti entro un valore inferiore al 30% dei limiti di legge, il lotto non conforme potrà essere rilavorato. Il predetto limite del 30%, ai fini della possibile rilavorazione, non deve ritenersi valido per il parametro amianto (che dovrà sempre risultare conforme ai limiti previsti). Una volta rilevato ed annotato sul registro di produzione il parametro o i parametri che superano i limiti del test di cessione, viene individuato all'interno del centro di stoccaggio e precisamente nelle zone adibite a stoccare i codici EER afferenti alla Tipologia 7.1 (rifiuti dall'attività di costruzione e demolizione) quei rifiuti che non contengono, o contengono in piccole percentuali, il parametro oggetto del superamento; tali rifiuti, sottoposti ad attività di trattamento, sono successivamente accumulati nella zona di miscelazione e mescolati con il lotto non conforme al fine di ottenere una miscela più omogenea possibile e che risulti quindi idonea ai limiti previsti dal test di cessione. Deve essere poi eseguito un nuovo campionamento per le verifiche analitiche di conformità. Sino al momento della formale acquisizione dei nuovi certificati, il cumulo oggetto di rilavorazione dovrà rimanere in zona quarantena (delimitando attraverso l'utilizzo di nastro bianco/rosso o sistemi analoghi). Nel caso in cui le analisi evidenziassero un nuovo superamento dei limiti, il materiale dovrà essere classificato come rifiuto (codice EER 191212) e dovrà essere avviato presso impianto terzi ad operazioni di smaltimento/recupero. Le operazioni di rilavorazione devono essere riportate sul registro di produzione dei cumuli trattati riportando per il cumulo da rilavorare la dicitura "lotto da rilavorare" e per il cumulo o cumuli ottenuti dalla rilavorazione la dicitura "lotto ottenuto dalla rilavorazione del lotto n. X";

3) ricordare che la nebulizzazione dell'acqua rappresenta un rischio per la legionellosi, pertanto dovranno essere messe in atto idonee misure volte alla prevenzione della proliferazione del batterio ai sensi della D.G.R. 828/2017;

4) confermare, per ciò che non riguarda le variazioni apportate con la presente Determinazione, quanto già disposto nell'atto di Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-4237 del 23/08/2022 e successive modifiche in premessa specificate;

5) rendere noto che:

- a) copia del presente atto verrà trasmessa al Comune di Rottofreno per l'inoltro al gestore e agli Enti coinvolti nel procedimento;
- b) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di Arpae;
- c) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di Arpae;
- d) il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza;

5) dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

**Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dott.ssa Anna Callegari
con firma digitale**

ALLEGATO A

Criteri ai fini della Cessazione della Qualifica di Rifiuto (EoW) ai sensi dell'art. 184-ter comma 3) del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Scheda n.1 - AGGREGATO RECUPERATO granulometria 0/20 mm (denominazione attribuita "AGGREGATO 1A" – ZONA DI DEPOSITO C4)

- (1) rifiuti ammessi dalla Tabella 1 Allegato 1 al DM n. 127/2024
 (2) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.1 del D.M. 05/02/1998
 (3) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.2 del D.M. 05/02/1998
 (4) rifiuti ammessi dalla Tipologia 12.2 del D.M. 05/02/1998
 (5) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.31 del D.M. 05/02/1998
 (6) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.31-bis del D.M. 05/02/1998
 (7) rifiuti ammessi dalla Tipologia 12.7 del D.M. 05/02/1998
 (8) rifiuti ammessi dalla Tipologia 12.3 del D.M. 05/02/1998
 (9) rifiuti ammessi dalla Tipologia 12.4 del D.M. 05/02/1998

Codici EER dei rifiuti trattati che compongono il materiale recuperato prodotto nella ZONA DI MISCELAZIONE successivamente spostato per lotti finiti non superiori a 3.000 m³ nella "ZONA DI QUARANTENA" per i controlli di conformità e la sua classificazione in "aggregato recuperato" (le ZONE sono individuate nella Tavola Unica "Planimetria Centro di Stoccaggio e Trattamento")	a) 170504 - terre e rocce da scavo, diverse dalla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica / (1) (6) b) 170904 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi dalle voci 170901, 170902 e 170903 / (1) (2) c) 101311 - rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi dalle voci 101309, 101310 / (1) (2) d) 170101 - cemento / (1) (2) e) 170102 - mattoni / (1) (2) f) 170103 - mattonelle e ceramiche / (1) (2) g) 170107 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi dalle voci 170106 / (1) (2) h) 170802 - materiali da costruzione a base di gesso, diversi dalla voce 170801 / (2) i) 170506 - materiale di dragaggio, diverso da quello della 150505 / (4) l) 191209 - minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti) / (1) m) 020401 - terriccio residuo dalle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole (5) n) 010408 - scarti di ghiaia e pietrisco, diversi dalla voce 010407 / (1) (3) o) 010409 - scarti di sabbia e argilla (1) (7) p) 010410 - polveri e residui affini, diversi dalla voce 010407 / (1) (3) (4) (8) (9) q) 010412 - sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura dei minerali (7) r) 010413 - rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi dalla voce 010407 / (1) (3) (8) (9)
Percentuali variabili dei codici EER impiegati nella produzione dell'aggregato recuperato	<i>Omissis</i>
Tipologia e caratteristiche rifiuto in ingresso	a), b), c), d), e), f), g), l), n), o), p), r): Rifiuti inerti delle attività di scavo, costruzione e di demolizione non pericolosi compresi nell'Allegato 1 della Tabella 1, punto 1 lettera a) al D.M. n. 127/2024; h), i), m), q): Altri rifiuti inerti di origine minerale in pezzatura e forma varia (rif. Tipologie 7.1, 7.31, 12.2 e 12.7 del D.M. 05/02/1998)
Analisi di accettazione al trattamento ai fini dell'omologa (operazioni già condotte ai fini dell'accettazione del rifiuto nel centro di stoccaggio R13)	• verifica documentale, controllo visivo, pesatura ed eventuali controlli supplementari previsti nell'Allegato 1 lettera b) al D.M. n. 127/2024 • eventuale verifica di non pericolosità e corretta classificazione del rifiuto, ai sensi del regolamento UE n. 1357/2014 e della Decisione della Commissione 2014/955/UE • il rifiuto di cui al codice EER 170504 viene inoltre sottoposto a test di cessione, eseguito secondo le modalità previste all'art. 9 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., su partite omogenee - e comunque per lotti non superiori a 1.000 m³ - caratterizzate anche presso i luoghi di provenienza (in questo caso Inerti Piacenza S.r.l. acquisirà le analisi riservandosi di effettuare eventuali controlli a campione).

	• Copia della documentazione analitica viene archiviata e tenuta a disposizione degli organi di controllo;
Ulteriori analisi di accettazione al trattamento ai fini dell'omologa (oltre a quelle già condotte ai fini dell'accettazione del rifiuto nel centro di stoccaggio R13)	• il rifiuto di cui al codice EER 170504 "terre e rocce da scavo, diverse dalla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica", il rifiuto di cui al codice EER 170506 "materiale di dragaggio, diverso da quello della 150505" ed il rifiuto EER 020401 "terriccio residuo dalle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole", vengono inoltre sottoposto a verifica analitica dei valori di Concentrazione Soglia Contaminazione (CSC) di Tabella 1 in Allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; • sono esclusi dall'omologa di accettazione al trattamento: le terre e rocce da scavo, i materiali di dragaggio ed il terriccio residuo da operazioni di lavaggio e pulizia delle barbabietole con valori di CSC superiori a quelli indicati a Colonna B della citata Tabella 1 in Allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
Tecniche di trattamento ed operazioni di recupero R5 eseguite su ogni singolo codice EER lavorato	• cernita e separazione manuale delle frazioni indesiderate (materiali leggeri, corpi opachi carta/legno/plastica) • lavorazione/trattamento (R5) mediante impianto autorizzato (cernita, separazione e frantumazione/vagliatura, selezione granulometrica) • separazione della frazione metallica mediante deferrizzatore magnetico a nastro; • miscelazione mediante benna dosatrice dei rifiuti trattati che compongono il materiale recuperato prodotto; • Il processo di recupero avviene nel rispetto dei criteri previsti nell'Allegato 1 lettera c) al D.M. n. 127/2024.
Caratteristiche prestazionali dell'aggregato prodotto (EoW)	• Aggregato recuperato conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 lettera d) del D.M. n. 127/2024 e alle norme UNI EN previste nell'Allegato 1 lettera e) dello stesso D.M. in funzione della destinazione d'uso specifica dell'aggregato.
Utilizzo del prodotto ottenuto (EoW)	• l'aggregato recuperato è utilizzato esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2 alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i) del D.M. n. 127/2024
Riferimenti alla legislazione e normativa di settore che disciplina le caratteristiche del prodotto ed il suo impiego	• l'aggregato recuperato, conforme alle norme tecniche per l'utilizzo elencate nell'Allegato 2 Tabella 5 al D.M. n. 127/2024, a seconda dell'utilizzo specifico cui è destinato
Produzione EoW: Verifica documentale	• Acquisizione della documentazione atta ad applicare il sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 e la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 in possesso della ditta • Acquisizione certificati analitici o loro esecuzione • Le destinazioni dei materiali EoW ottenuti conformi a quanto previsto esclusivamente nell'Allegato 2 del D.M. n. 127/2024 • Certificazione Ce dell'aggregato prodotto secondo le norme tecniche UNI EN di riferimento (Tabella 4 in Allegato 1 al D.M. n. 127/2024) • Dichiarazione di conformità del lotto di produzione (DDC) come previsto dall'art. 5 comma 2 del D.M. n. 127/2024 redatta secondo il modulo di cui all'Allegato 3 dello stesso D.M. Tale dichiarazione viene conservata presso l'impianto di produzione, anche in formato elettronico, per un periodo di cinque anni dalla data dell'invio della stessa all'Autorità competente, mettendola a disposizione delle autorità di controllo.
Verifica analitica di conformità EoW	• per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto è garantito il rispetto dei parametri di cui alle Tabella 2 e 3 dell'Allegato 1 punto d) al D.M. n. 127/2024
Lotto di produzione	• numerazione univoca di ogni lotto accompagnata dalla dichiarazione di conformità (DDC) come previsto dall'art. 5 comma 2 del D.M. n. 127/2024 • lotto con dimensioni massime di 3.000 mc. corrispondenti in peso a circa 4.500/4.800 t. (variabile secondo il peso specifico/densità dei materiali di rifiuto utilizzati) • Inerti Piacenza S.r.l., ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D.M. 127/2024, relativamente all'obbligo di conservazione del campione dell'aggregato recuperato, è esente da tale disposizione in quanto in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.
Note	Si precisa che una volta verificati gli esiti dei certificati di qualità nel rispetto del D.M. n. 127/2024 del materiale EoW prodotto, verrà garantita durante tutta la permanenza all'interno dell'impianto nella ZONA DI DEPOSITO C4 la netta separazione delle tipologie di aggregato recuperato destinato a differenti scopi specifici di utilizzo, mediante separazione dei lotti, idonee cartellonistica, e quanto altro necessario al fine di evitare la miscelazione dei differenti prodotti.

Scheda n.2 - AGGREGATO RECUPERATO granulometria 0/20 mm. (denominazione attribuita "AGGREGATO 1B" – ZONA DI DEPOSITO C4)

- (1) rifiuti ammessi dalla Tabella 1 Allegato 1 al DM n. 127/2024
- (2) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.1 del D.M. 05/02/1998
- (3) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.2 del D.M. 05/02/1998
- (4) rifiuti ammessi dalla Tipologia 12.2 del D.M. 05/02/1998
- (5) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.31 del D.M. 05/02/01998
- (6) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.31-bis del D.M. 05/02/1998
- (7) rifiuti ammessi dalla Tipologia 12.7 del D.N. 05/02/1998
- (8) rifiuti ammessi dalla Tipologia 12.3 del D.M. 05/02/1998
- (9) rifiuti ammessi dalla Tipologia 12.4 del D.M. 05/02/1998

Codici EER dei rifiuti trattati che compongono il materiale recuperato prodotto nella ZONA DI MISCELAZIONE successivamente spostato per lotti finiti non superiori a 3.000 m³ nella "ZONA DI QUARANTENA" per i controlli di conformità e la sua classificazione in EoW "aggregato recuperato" (le ZONE sono individuate nella Tavola Unica "Planimetria Centro di Stoccaggio e Trattamento")	a) 170504 - terre e rocce da scavo, diverse dalla voce 170503, incluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica / (6) b) 170904 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi dalle voci 170901, 170902 e 170903 / (1) (2) c) 101311 - rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi dalle voci 101309, 101310 / (1) (2) d) 170101 - cemento / (1) (2) e) 170102 - mattoni / (1) (2) f) 170103 - mattonelle e ceramiche / (1) (2) g) 170107 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi dalle voci 170106 / (1) (2) h) 170802 - materiali da costruzione a base di gesso, diversi dalla voce 170801 / (2) i) 170506 - materiale di dragaggio, diverso da quello della 150505 / (4) l) 191209 - minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti) / (1) m) 020401 - terriccio residuo dalle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole (5) n) 010408 - scarti di ghiaia e pietrisco, diversi dalla voce 010407 / (1) (3) o) 010409 - scarti di sabbia e argilla (1) (7) p) 010410 - polveri e residui affini, diversi dalla voce 010407 / (1) (3) (4) (8) (9) q) 010412 - sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura dei minerali (7) r) 010413 - rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi dalla voce 010407 / (1) (3) (8) (9)
Percentuali variabili dei codici EER impiegati nella produzione dell'aggregato recuperato (EoW)	<i>Omissis</i>
Tipologia e caratteristiche rifiuto in ingresso	b), c), d), e), f), g), l), n), o), p), r): Rifiuti inerti delle attività di scavo, costruzione e di demolizione non pericolosi compresi nell'Allegato 1 della Tabella 1, punto 1 lettera a) al D.M. n. 127/2024; a), h), i), m), q): Altri rifiuti inerti di origine minerale in pezzatura e forma varia (rif. Tipologie 7.1, 7.30, 7.31, 7.31-bis e 12.7 del D.M. 05/02/1998)
Analisi di accettazione al trattamento ai fini dell'omologa (operazioni già condotte ai fini dell'accettazione del rifiuto nel centro di stoccaggio R13)	• verifica documentale, controllo visivo, pesatura ed eventuali controlli supplementari previsti nell'Allegato 1 lettera b) al D.M. n. 127/2024 • eventuale verifica di non pericolosità e corretta classificazione del rifiuto, ai sensi del regolamento UE n. 1357/2014 e della Decisione della Commissione 2014/955/UE • il rifiuto di cui al codice EER 170504 viene inoltre sottoposto a test di cessione, eseguito secondo le modalità previste all'art. 9 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., su partite omogenee - e comunque per lotti non superiori a 1.000 m³ - caratterizzate anche presso i luoghi di provenienza (in questo caso Inerti Piacenza S.r.l. acquisirà le analisi riservandosi eventuali controlli a campione). • Copia della documentazione analitica viene archiviata e tenuta a disposizione degli organi di controllo;
Ulteriori analisi di accettazione al trattamento ai fini dell'omologa (oltre a quelle già condotte ai fini dell'accettazione del rifiuto nel centro di stoccaggio R13)	• il rifiuto di cui al codice EER 170504 "terre e rocce da scavo, diverse dalla voce 170503, provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica", il rifiuto di cui al codice EER 170506 "materiale di dragaggio, diverso da quello della 150505" ed il rifiuto EER 020401 "terriccio residuo dalle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole", vengono inoltre sottoposto a verifica analitica dei valori di Concentrazione Soglia Contaminazione (CSC) di Tabella 1 in Allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; • sono esclusi dall'omologa di accettazione al trattamento: le terre e rocce provenienti da siti contaminati, i materiali di dragaggio ed il terriccio residuo da operazioni di lavaggio e pulizia delle barbabietole con valori di CSC superiori a quelli indicati a Colonna B della citata Tabella 1 in Allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Tecniche di trattamento ed operazioni di recupero R5 eseguite su ogni singolo codice EER lavorato	• cernita e separazione manuale delle frazioni indesiderate (materiali leggeri, corpi opachi carta/legno/plastica) • lavorazione/trattamento (R5) mediante impianto autorizzato (cernita, separazione e frantumazione/vagliatura, selezione granulometrica) • separazione della frazione metallica mediante deferrizzatore magnetico a nastro; • miscelazione mediante benna dosatrice dei rifiuti trattati che compongono il materiale recuperato prodotto; Il processo di recupero avviene nel rispetto dei criteri previsti nell'Allegato 1 lettera c) al D.M. n. 127/2024.
Caratteristiche prestazionali dell'aggregato prodotto (EoW)	• Aggregato recuperato conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 lettera d) del D.M. n. 127/2024 e alle norme UNI EN previste nell'Allegato 1 lettera e) dello stesso D.M. in funzione della destinazione d'uso specifica prevista dell'aggregato.
Utilizzo del prodotto ottenuto (EoW)	• l'aggregato recuperato è utilizzato esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2 alle lett. a), b), c), d), e), f), g), i) del D.M. n. 127/2024
Riferimenti alla legislazione e normativa di settore che disciplina le caratteristiche del prodotto ed il suo impiego	• L'aggregato recuperato, conforme alle norme tecniche per l'utilizzo elencate nell'Allegato 2 Tabella 5 al D.M. n. 127/2024 a seconda dell'utilizzo specifico cui è destinato
Produzione EoW: Verifica documentale	• Acquisizione della documentazione atta ad applicare il sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 e la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 in possesso della ditta • Acquisizione certificati analitici o loro esecuzione • Le destinazioni dei materiali EoW ottenuti conformi a quanto previsto esclusivamente nell'Allegato 2 del D.M. n. 127/2024 • Certificazione Ce dell'aggregato prodotto secondo le norme tecniche UNI EN di riferimento (Tabella 4 in Allegato 1 al D.M. n. 127/2024) • Dichiarazione di conformità del lotto di produzione (DDC) come previsto dall'art. 5 c. 2 del D.M. n. 127/2024 redatta secondo il modulo di cui all'Allegato 3 dello stesso D.M. Tale dichiarazione viene conservata presso l'impianto di produzione, anche in formato elettronico, per un periodo di cinque anni dalla data dell'invio della stessa all'Autorità competente, mettendola a disposizione delle autorità di controllo.
Verifica analitica di conformità EoW	• per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto è garantito il rispetto dei parametri di cui alla tabella 2 e 3 dell'Allegato 1 punto d) al D.M. n. 127/2024
Lotto di produzione	• numerazione univoca di ogni lotto accompagnata dalla dichiarazione di conformità (DDC) come previsto dall'art. 5 comma 2 del D.M. n. 127/2024 • lotto con dimensioni massime di 3.000 mc. corrispondenti in peso a circa 4.500/4.800 t. (variabile secondo il peso specifico/densità dei materiali di rifiuto utilizzati) • Inerti Piacenza S.r.l., ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D.M. 127/2024, relativamente all'obbligo di conservazione del campione dell'aggregato recuperato, è esente da tale disposizione in quanto in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.
Note	Si precisa che una volta verificati gli esiti dei certificati di qualità nel rispetto del D.M. n. 127/2024 del materiale EoW prodotto, verrà garantita durante tutta la permanenza all'interno dell'impianto nella ZONA DI DEPOSITO C4 la netta separazione delle tipologie di aggregato recuperato destinato a differenti scopi specifici di utilizzo, mediante separazione dei lotti, idonee cartellonistica, e quanto altro necessario al fine di evitare la miscelazione dei differenti prodotti.

Scheda n.3 - AGGREGATO RECUPERATO granulometria 0/20 mm. (denominazione attribuita "AGGREGATO 2A" – ZONE DI DEPOSITO C1 / C4)

- (1) rifiuti ammessi dalla Tabella 1 Allegato 1 al DM n. 127/2024
 (2) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.1 del D.M. 05/02/1998
 (3) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.2 del D.M. 05/02/1998
 (4) rifiuti ammessi dalla Tipologia 12.2 del D.M. 05/02/1998
 (5) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.31-bis del D.M. 05/02/1998
 (6) rifiuti ammessi dalla Tipologia 12.7 del D.N. 05/02/1998
 (7) rifiuti ammessi dalla Tipologia 12.3 del D.M. 05/02/1998
 (8) rifiuti ammessi dalla Tipologia 12.4 del D.M. 05/02/1998

Codici EER dei rifiuti trattati che compongono il materiale recuperato prodotto nella ZONA DI MISCELAZIONE successivamente spostato per lotti finiti non superiori a 3.000 m³ nella "ZONA DI QUARANTENA" per i controlli di conformità e la sua classificazione in EoW "aggregato recuperato" (le ZONE sono individuate nella Tavola Unica "Planimetria Centro di Stoccaggio e Trattamento")	a) 170504 - terre e rocce da scavo, diverse dalla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica / (1) (5) b) 170904 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi dalle voci 170901, 170902 e 170903 / (1) (2) c) 101311 - rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi dalle voci 101309, 101310 / (1) (2) d) 170101 - cemento / (1) (2) e) 170102 - mattoni / (1) (2) f) 170103 - mattonelle e ceramiche / (1) (2) g) 170107 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi dalle voci 170106 / (1) (2) h) 170802 - materiali da costruzione a base di gesso, diversi dalla voce 170801 / (2) i) 170506 - materiale di dragaggio, diverso da quello della 150505 / (4) l) 191209 - minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti) / (1) m) 010408 - scarti di ghiaia e pietrisco, diversi dalla voce 010407 / (1) (3) n) 010409 - scarti di sabbia e argilla (1) (6) o) 010410 - polveri e residui affini, diversi dalla voce 010407 / (1) (3) (4) (7) (8) p) 010412 - sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura dei minerali (6) q) 010413 - rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi dalla voce 010407 / (1) (3) (7) (8)
Percentuali variabili dei codici EER impiegati nella produzione dell'aggregato recuperato (EoW)	<i>Omissis</i> secondo quanto disposto dall'art. 29-ter punto 2. del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Tipologia e caratteristiche rifiuto in ingresso	a), b), c), d), e), f), g), l), m), n), o, q)): Rifiuti inerti delle attività di scavo, costruzione e di demolizione non pericolosi compresi nell'Allegato 1 della Tabella 1, punto 1 lettera a) al D.M. n. 127/2024; h), i), p): Altri rifiuti inerti di origine minerale in pezzatura e forma varia (rif. Tipologie 7.1, 7.30 e 12.1 del D.M. 05/02/1998)
Analisi di accettazione al trattamento ai fini dell'omologa (operazioni già condotte ai fini dell'accettazione del rifiuto nel centro di stoccaggio R13)	• verifica documentale, controllo visivo, pesatura ed eventuali controlli supplementari previsti nell'Allegato 1 lettera b) al D.M. n. 127/2024 • eventuale verifica di non pericolosità e corretta classificazione del rifiuto, ai sensi del regolamento UE n. 1357/2014 e della Decisione della Commissione 2014/955/UE • il rifiuto di cui al codice EER 170504 viene inoltre sottoposto a test di cessione, eseguito secondo le modalità previste all'art. 9 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., su partite omogenee - e comunque per lotti non superiori a 1.000 m³ - caratterizzate anche presso i luoghi di provenienza (in questo caso Inerti Piacenza S.r.l. acquisirà le analisi riservandosi eventuali controlli a campione). • Copia della documentazione analitica viene archiviata e tenuta a disposizione degli organi di controllo
Ulteriori analisi di accettazione al trattamento ai fini dell'omologa (oltre a quelle già condotte ai fini dell'accettazione del rifiuto nel centro di stoccaggio R13)	• il rifiuto di cui al codice EER 170504 "terre e rocce da scavo, diverse dalla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica" ed il rifiuto di cui al codice EER 170506 "materiale di dragaggio, diverso da quello della 150505", vengono inoltre sottoposto a verifica analitica dei valori di Concentrazione Soglia Contaminazione (CSC) di Tabella 1 in Allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; • sono esclusi dall'omologa di accettazione al trattamento: le terre e rocce escluse quelle provenienti da siti contaminati ed i materiali di dragaggio con valori di CSC superiori a quelli indicati a Colonna B della citata Tabella 1 in Allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Tecniche di trattamento ed operazioni di recupero R5 eseguite su ogni singolo codice EER lavorato	• cernita e separazione manuale delle frazioni indesiderate (materiali leggeri, corpi opachi carta/legno/plastica) • lavorazione/trattamento (R5) mediante impianto autorizzato (cernita, separazione e frantumazione/vagliatura, selezione granulometrica) • separazione della frazione metallica mediante deferrizzatore magnetico a nastro; • miscelazione mediante benna dosatrice dei rifiuti trattati che compongono il materiale recuperato prodotto; Il processo di recupero avviene nel rispetto dei criteri previsti nell'Allegato 1 lettera c) al D.M. n. 127/2024.
Caratteristiche prestazionali dell'aggregato prodotto (EoW)	• Aggregato recuperato conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 lettera d) del D.M. n. 127/2024 e alle norme UNI EN previste nell'Allegato 1 lettera e) dello stesso D.M. in funzione della destinazione d'uso specifica dell'aggregato.
Utilizzo del prodotto ottenuto (EoW)	• l'aggregato recuperato è utilizzato esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2 alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i) del D.M. n. 127/2024
Riferimenti alla legislazione e normativa di settore che disciplina le caratteristiche del prodotto ed il suo impiego	• L'aggregato recuperato, conforme alle norme tecniche per l'utilizzo elencate nell'Allegato 2 Tabella 5 al D.M. n. 127/2024 a seconda dell'utilizzo specifico cui è destinato
Produzione EoW: Verifica documentale	• Acquisizione della documentazione atta ad applicare il sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 e la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 in possesso della ditta • Acquisizione certificati analitici o loro esecuzione • Le destinazioni dei materiali EoW ottenuti conformi a quanto previsto esclusivamente nell'Allegato 2 del D.M. n. 127/2024 • Certificazione Ce dell'aggregato prodotto secondo le norme tecniche UNI EN di riferimento (Tabella 4 in Allegato 1 al D.M. n. 127/2024) • Dichiarazione di conformità del lotto di produzione (DDC) come previsto dall'art. 5 c. 2 del D.M. n. 127/2024 redatta secondo il modulo di cui all'Allegato 3 dello stesso D.M. Tale dichiarazione viene conservata presso l'impianto di produzione, anche in formato elettronico, per un periodo di cinque anni dalla data dell'invio della stessa all'Autorità competente, mettendola a disposizione delle autorità di controllo.
Verifica analitica di conformità EoW	• per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto è garantito il rispetto dei parametri di cui alla tabella 2 e 3 dell'Allegato 1 punto d) al D.M. n. 127/2024
Lotto di produzione	• numerazione univoca di ogni lotto accompagnata dalla dichiarazione di conformità (DDC) come previsto dall'art. 5 comma 2 del D.M. n. 127/2024 • lotto con dimensioni massime di 3.000 mc. corrispondenti in peso a circa 4.500/4.800 t. (variabile secondo il peso specifico/densità dei materiali di rifiuto utilizzati) • Inerti Piacenza S.r.l., ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D.M. 127/2024, relativamente all'obbligo di conservazione del campione dell'aggregato recuperato, è esente da tale disposizione in quanto in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.
Note	Si precisa che una volta verificati gli esiti dei certificati di qualità nel rispetto del D.M. n. 127/2024 del materiale EoW prodotto, verrà garantita durante tutta la permanenza all'interno dell'impianto nelle ZONE DI DEPOSITO C1 e C4, la netta separazione delle tipologie di aggregato recuperato destinato a differenti scopi specifici di utilizzo, mediante separazione dei lotti, idonee cartellonistica, e quanto altro necessario al fine di evitare la miscelazione dei differenti prodotti.

Scheda n.4 – AGGREGATO RECUPERATO granulometria 0/70 mm. (denominazione attribuita "AGGREGATO 3A" - ZONE DI DEPOSITO C2 / C3)

- (1) rifiuti ammessi dalla Tabella 1 Allegato 1 al D.M. n. 127/2024
- (2) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.1 del D.M. 05/02/1998
- (3) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.2 del D.M. 05/02/1998
- (4) rifiuti ammessi dalla Tipologia 12.2 del D.M. 05/02/1998
- (5) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.31 del D.M. 05/02/01998
- (6) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.31-bis del D.M. 05/02/1998
- (7) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.8 del D.M. 05/02/1998
- (8) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.17 del D.M. 05/02/1998
- (9) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.6 del D.M. 05/02/1998
- (10) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.11 del D.M. 05/02/1998
- (11) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.3 del D.M. 05/02/1998
- (12) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.4 del D.M. 05/02/1998
- (13) rifiuti ammessi dalla Tipologia 12.7 del D.N. 05/02/1998
- (14) rifiuti ammessi dalla Tipologia 12.3 del D.M. 05/02/1998
- (15) rifiuti ammessi dalla Tipologia 12.4 del D.M. 05/02/1998
- (16) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.25 del D.M. 05/02/1998

Codici EER dei rifiuti trattati che compongono il materiale recuperato prodotto nella ZONA DI MISCELAZIONE successivamente spostato per lotti finiti non superiori a 3.000 m³ nella "ZONA DI QUARANTENA" per i controlli di conformità e la sua classificazione in "aggregato recuperato" (le ZONE sono individuate nella Tavola Unica "Planimetria Centro di Stoccaggio e Trattamento")	a) 170504 - terre e rocce da scavo, diverse dalla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica / (1) (6) b) 170904 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi dalle voci 170901, 170902 e 170903 / (1) (2) c) 101311 - rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi dalle voci 101309, 101310 / (1) (2) d) 170101 - cemento / (1) (2) e) 170102 - mattoni / (1) (2) f) 170103 - mattonelle e ceramiche / (1) (2) g) 170107 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi dalle voci 170106 / (1) (2) h) 170302 - miscele bituminose diverse dalla voce 170301 / (1) (9) i) 170802 - materiali da costruzione a base di gesso, diversi dalla voce 170801 / (2) j) 170506 - materiale di dragaggio, diverso dalla voce 150505 / (4) k) 170508 - pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso dalla voce 170507 / (1) (10) l) 191209 - minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti) / (1) m) 010408 - scarti di ghiaia e pietrisco, diversi dalla voce 010407 / (1) (3) n) 010409 - scarti di sabbia e argilla (1) (13) o) 010410 - polveri e residui affini, diversi dalla voce 010407 / (1) (3) (8) (14) (15) p) 010412 - sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura dei minerali / (13) q) 010413 - rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi dalla voce 010407 / (1) (3) (14) (15) r) 101201 - residui di miscela di preparazione non sottoposte a trattamento termico / (1) (11) s) 101203 - polveri e particolato / (12) t) 101206 - stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso / (1) (11) (12) u) 101208 - scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) (1) (11) (12) v) 161102 - rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche diversi dalla voce 161101 / (7) (16) w) 161104 - altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da 161105 / (7) (16) x) 161106 - rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da 161101 / (7) y) 010102 - rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi / (8) (13) z) 060316 - ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060305 / (7) A) 020401 - terriccio residuo dalle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole / (5)
Percentuali variabili dei codici EER impiegati nella produzione dell'aggregato	<i>Omissis</i>

recuperato	<i>secondo quanto disposto dall'art. 29-ter punto 2. del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.</i>
Tipologia e caratteristiche rifiuto in ingresso	a), b), c), d), e), f), g), h), k), l), m), n), o), q), r), t), u): Rifiuti inerti delle attività di scavo, costruzione e di demolizione non pericolosi compresi nell'Allegato 1 della Tabella 1, punto 1 lettera a) al D.M. n. 127/2024; i), j, p), s), v), w), x), y), z), A): Altri rifiuti inerti di origine minerale in pezzatura e forma varia (rif. Tipologie 7.1, 7.4, 7.8, 7.17, 7.25, 7.31. 12.2 e 12.7 del D.M. 05/02/1998)
Analisi di accettazione al trattamento ai fini dell'omologa (operazioni già condotte ai fini dell'accettazione del rifiuto nel centro di stoccaggio R13)	• verifica documentale, controllo visivo, pesatura ed eventuali controlli supplementari previsti nell'Allegato 1 lettera b) al D.M. n. 127/2024 • eventuale verifica di non pericolosità e corretta classificazione del rifiuto, ai sensi del regolamento UE n. 1357/2014 e della Decisione della Commissione 2014/955/UE • il rifiuto di cui al codice EER 170504 viene inoltre sottoposto a test di cessione, eseguito secondo le modalità previste all'art. 9 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., su partite omogenee - e comunque per lotti non superiori a 1.000 m³ - caratterizzate anche presso i luoghi di provenienza (in questo caso Inerti Piacenza S.r.l. acquisirà le analisi riservandosi eventuali controlli a campione). • Copia della documentazione analitica viene archiviata e tenuta a disposizione degli organi di controllo;
Ulteriori analisi di accettazione al trattamento ai fini dell'omologa (oltre a quelle già condotte ai fini dell'accettazione del rifiuto nel centro di stoccaggio R13)	• il rifiuto di cui al codice EER 170504 "terre e rocce da scavo, diverse dalla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica", il rifiuto di cui al codice EER 170506 "materiale di dragaggio, diverso da quello della 150505" ed il rifiuto EER 020401 "terriccio residuo dalle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole", vengono inoltre sottoposto a verifica analitica dei valori di Concentrazione Soglia Contaminazione (CSC) di Tabella 1 in Allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; • sono esclusi dall'omologa di accettazione al trattamento: le terre e rocce provenienti da siti contaminati, i materiali di dragaggio ed il terriccio residuo da operazioni di lavaggio e pulizia delle barbabietole con valori di CSC superiori a quelli indicati a Colonna B della citata Tabella 1 in Allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
Tecniche di trattamento ed operazioni di recupero R5 eseguite su ogni singolo codice EER lavorato	• cernita e separazione manuale delle frazioni indesiderate (materiali leggeri, corpi opachi carta/legno/plastica) • lavorazione/trattamento (R5) mediante impianto autorizzato (cernita, separazione e frantumazione/vagliatura, selezione granulometrica) • separazione della frazione metallica mediante deferrizzatore magnetico a nastro; • miscelazione mediante benna dosatrice dei rifiuti trattati che compongono il materiale recuperato prodotto; Il processo di recupero avviene nel rispetto dei criteri previsti nell'Allegato 1 lettera c) al D.M. n. 127/2024.
Caratteristiche prestazionali dell'aggregato prodotto (EoW)	• Aggregato recuperato conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 lettera d) del D.M. n. 127/2024 e alle norme UNI EN previste nell'Allegato 1 lettera e) dello stesso D.M. in funzione della destinazione d'uso specifica dell'aggregato.
Utilizzo del prodotto ottenuto (EoW)	• l'aggregato recuperato è utilizzato esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2 alle lettere a), b), c), d), e), f), g), del D.M. n. 127/2024
Riferimenti alla legislazione e normativa di settore che disciplina le caratteristiche del prodotto ed il suo impiego	• L'aggregato recuperato, conforme alle norme tecniche per l'utilizzo elencate nell'Allegato 2 Tabella 5 al D.M. n. 127/2024 a seconda dell'utilizzo specifico cui è destinato • Nell'aggregato recuperato frazione 0/70 mm., è compresa anche la produzione delle frazioni 0/31,5 mm e 0/63 mm. richieste dalle norme UNI 11531-1 per l'idoneità tecnica relativa alla produzione di aggregati utilizzati per: • frazione 0/31,5 mm. - realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; • frazione 0/63 mm. - la realizzazione dei corpi dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile e per la realizzazione
Produzione EoW: Verifica documentale	• Acquisizione della documentazione atta ad applicare il sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 e la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 in possesso della ditta • Acquisizione certificati analitici o loro esecuzione • Le destinazioni dei materiali EoW ottenuti conformi a quanto previsto esclusivamente nell'Allegato 2 del D.M. n. 127/2024 • Certificazione Ce dell'aggregato prodotto secondo le norme tecniche UNI EN di riferimento (Tabella 4 in Allegato 1 al D.M. n. 127/2024) • Dichiarazione di conformità del lotto di produzione (DDC) come previsto dall'art. 5 c. 2 del D.M. n. 127/2024 redatta secondo il modulo di cui all'Allegato 3 dello stesso D.M. Tale dichiarazione viene conservata presso l'impianto di produzione, anche in formato elettronico, per un periodo di cinque anni dalla data dell'invio della stessa all'Autorità competente, mettendola a disposizione delle autorità di controllo.

Verifica analitica di conformità EoW	• per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto è garantito il rispetto dei parametri di cui alla tabella 2 e 3 dell'Allegato 1 punto d) al D.M. n. 127/2024
Lotto di produzione	• numerazione univoca di ogni lotto accompagnata dalla dichiarazione di conformità (DDC) come previsto dall'art. 5 c. 2 del D.M. n. 127/2024 • lotto con dimensioni massime di 3.000 mc. corrispondenti in peso a circa 4.500/4.800 t. (variabile secondo il peso specifico/densità dei materiali di rifiuto utilizzati) • Inerti Piacenza S.r.l., ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D.M. 127/2024, relativamente all'obbligo di conservazione del campione dell'aggregato recuperato, è esente da tale disposizione in quanto in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.
Note	Si precisa che una volta verificati gli esiti dei certificati di qualità nel rispetto del D.M. n. 127/2024 del materiale EoW prodotto, verrà garantita durante tutta la permanenza all'interno dell'impianto nelle ZONE DI DEPOSITO C2 e C3, la netta separazione delle tipologie di aggregato recuperato destinato a differenti scopi specifici di utilizzo, mediante separazione dei lotti, idonee cartellonistica, e quanto altro necessario al fine di evitare la miscelazione dei differenti prodotti.

Scheda n.5 – AGGREGATO RECUPERATO granulometria 0/100 mm. (denominazione attribuita "AGGREGATO 4A" - ZONA DI DEPOSITO C5)

- (1) rifiuti ammessi dalla Tabella 1 Allegato 1 al D.M. n. 127/2024
- (2) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.1 del D.M. 05/02/1998
- (3) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.2 del D.M. 05/02/1998
- (4) rifiuti ammessi dalla Tipologia 12.2 del D.M. 05/02/1998
- (5) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.31 del D.M. 05/02/01998
- (6) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.31-bis del D.M. 05/02/1998
- (7) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.8 del D.M. 05/02/1998
- (8) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.17 del D.M. 05/02/1998
- (9) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.6 del D.M. 05/02/1998
- (10) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.11 del D.M. 05/02/1998
- (11) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.3 del D.M. 05/02/1998
- (12) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.4 del D.M. 05/02/1998
- (13) rifiuti ammessi dalla Tipologia 12.7 del D.N. 05/02/1998
- (14) rifiuti ammessi dalla Tipologia 12.3 del D.M. 05/02/1998
- (15) rifiuti ammessi dalla Tipologia 12.4 del D.M. 05/02/1998
- (16) rifiuti ammessi dalla Tipologia 7.25 del D.M. 05/02/1998

Codici EER dei rifiuti trattati che compongono il materiale recuperato prodotto nella ZONA DI MISCELAZIONE successivamente spostato per lotti finiti non superiori a 3.000 m³ nella "ZONA DI QUARANTENA" per i controlli di conformità e la sua classificazione in "aggregato recuperato" (le ZONE sono individuate nella Tavola Unica "Planimetria Centro di Stoccaggio e Trattamento")	a) 170504 - terre e rocce da scavo, diverse dalla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica / (1) (6) b) 170904 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi dalle voci 170901, 170902 e 170903 / (1) (2) c) 101311 - rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi dalle voci 101309, 101310 / (1) (2) d) 170101 - cemento / (1) (2) e) 170102 - mattoni / (1) (2) f) 170103 - mattonelle e ceramiche / (1) (2) g) 170107 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi dalle voci 170106 / (1) (2) h) 170302 - miscele bituminose diverse dalla voce 170301 / (1) (9) i) 170802 - materiali da costruzione a base di gesso, diversi dalla voce 170801 / (2) j) 170506 - materiale di dragaggio, diverso dalla voce 150505 / (4) k) 170508 - pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso dalla voce 170507 / (1) (10) l) 191209 - minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti) / (1) m) 010408 - scarti di ghiaia e pietrisco, diversi dalla voce 010407 / (1) (3) n) 010409 - scarti di sabbia e argilla (1) (13) o) 010410 - polveri e residui affini, diversi dalla voce 010407 / (1) (3) (8) (14) (15) p) 010412 - sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura dei minerali / (13) q) 010413 - rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi dalla voce 010407 / (1) (3) (14) (15) r) 101201 - residui di miscela di preparazione non sottoposte a trattamento termico / (1) (11) s) 101203 - polveri e particolato / (12) t) 101206 - stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso / (1) (11) (12) u) 101208 - scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) (1) (11) (12) v) 161102 - rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche diversi dalla voce 161101 / (7) (16) w) 161104 - altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da 161105 / (7) (16) x) 161106 - rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da 161101 / (7) y) 010102 - rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi / (8) (13) z) 060316 - ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060305 / (7) A) 020401 - terriccio residuo dalle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole / (5)
Percentuali variabili dei codici EER impiegati nella produzione dell'aggregato	<i>Omissis</i>

recuperato	<i>secondo quanto disposto dall'art. 29-ter punto 2. del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.</i>
Tipologia e caratteristiche rifiuto in ingresso	a), b), c), d), e), f), g), h), k), l), m), n), o), q), r), t), u): Rifiuti inerti delle attività di scavo, costruzione e di demolizione non pericolosi compresi nell'Allegato 1 della Tabella 1, punto 1 lettera a) al D.M. n. 127/2024; i), j), p), s), v), w), x), y), z), A): Altri rifiuti inerti di origine minerale in pezzatura e forma varia (rif. Tipologie 7.1, 7.4, 7.8, 7.17, 7.30, 7.31 e 12.7 del D.M. 05/02/1998)
Analisi di accettazione al trattamento ai fini dell'omologa (operazioni già condotte ai fini dell'accettazione del rifiuto nel centro di stoccaggio R13)	• verifica documentale, controllo visivo, pesatura ed eventuali controlli supplementari previsti nell'Allegato 1 lettera b) al D.M. n. 127/2024 • eventuale verifica di non pericolosità e corretta classificazione del rifiuto, ai sensi del regolamento UE n. 1357/2014 e della Decisione della Commissione 2014/955/UE • il rifiuto di cui al codice EER 170504 viene inoltre sottoposto anche a test di cessione, eseguito secondo le modalità previste all'art. 9 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., su partite omogenee - e comunque per lotti non superiori a 1.000 m³ caratterizzate anche presso i luoghi di provenienza (in questo caso Inerti Piacenza S.r.l. acquisirà le analisi riservandosi di effettuare eventuali controlli a campione). • Copia della documentazione analitica viene archiviata e tenuta a disposizione degli organi di controllo;
Tecniche di trattamento ed operazioni di recupero R5 eseguite su ogni singolo codice EER lavorato	• cernita e separazione manuale delle frazioni indesiderate (materiali leggeri, corpi opachi carta/legno/plastica) • lavorazione/trattamento (R5) mediante impianto autorizzato (cernita, separazione e frantumazione/vagliatura, selezione granulometrica) • separazione della frazione metallica mediante deferrizzatore magnetico a nastro; • miscelazione mediante benna dosatrice dei rifiuti trattati che compongono il materiale recuperato prodotto; Il processo di recupero avviene nel rispetto dei criteri previsti nell'Allegato 1 lettera c) al D.M. n. 127/2024.
Caratteristiche prestazionali dell'aggregato prodotto (EoW)	• Aggregato recuperato conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 lettera d) del D.M. n. 127/2024 e alle norme UNI EN previste nell'Allegato 1 lettera e) dello stesso D.M. in funzione della destinazione d'uso specifica dell'aggregato.
Utilizzo del prodotto ottenuto (EoW)	• l'aggregato recuperato è utilizzato esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2 alle lettere c), d), e) del D.M. n. 127/2024
Riferimenti alla legislazione e normativa di settore che disciplina le caratteristiche del prodotto ed il suo impiego	• L'aggregato recuperato, conforme alle norme tecniche per l'utilizzo elencate nell'Allegato 2 Tabella 5 al D.M. n. 127/2024 a seconda dell'utilizzo specifico cui è destinato • Nell'aggregato recuperato frazione 0/100 mm., è compresa anche la produzione delle frazioni 0/31,5 mm e 0/63 mm. richieste dalle norme UNI 11531-1 per l'idoneità tecnica relativa alla produzione di aggregati utilizzati per: • frazione 0/31,5 mm. - realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; • frazione 0/63 mm. - la realizzazione dei corpi dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile e per la realizzazione
Produzione EoW: Verifica documentale	• Acquisizione della documentazione atta ad applicare il sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 e la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 in possesso della ditta • Acquisizione certificati analitici o loro esecuzione • Le destinazioni dei materiali EoW ottenuti conformi a quanto previsto esclusivamente nell'Allegato 2 del D.M. n. 127/2024 • Certificazione Ce dell'aggregato prodotto secondo le norme tecniche UNI EN di riferimento (Tabella 4 in Allegato 1 al D.M. n. 127/2024) • Dichiarazione di conformità del lotto di produzione (DDC) come previsto dall'art. 5 c. 2 del D.M. n. 127/2024 redatta secondo il modulo di cui all'Allegato 3 dello stesso D.M. Tale dichiarazione viene conservata presso l'impianto di produzione, anche in formato elettronico, per un periodo di cinque anni dalla data dell'invio della stessa all'Autorità competente, mettendola a disposizione delle autorità di controllo.
Verifica analitica di conformità EoW	• per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto è garantito il rispetto dei parametri di cui alla tabella 2 e 3 dell'Allegato 1 punto d) al D.M. n. 127/2024
Lotto di produzione	• numerazione univoca di ogni lotto accompagnata dalla dichiarazione di conformità (DDC) come previsto dall'art. 5 comma 2 del D.M. n. 127/2024 • lotto con dimensioni massime di 3.000 mc. corrispondenti in peso a circa massimo 4.500 t. • Inerti Piacenza S.r.l., ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D.M. 127/2024, relativamente all'obbligo di conservazione del campione dell'aggregato recuperato, è esente da tale disposizione in quanto in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.

Note	Si precisa che una volta verificati gli esiti dei certificati di qualità nel rispetto del D.M. n. 127/2024 del materiale EoW prodotto, verrà garantita durante tutta la permanenza all'interno dell'impianto nella ZONA DI DEPOSITO C5 la netta separazione delle tipologie di aggregato recuperato destinato a differenti scopi specifici di utilizzo, mediante separazione dei lotti, idonee cartellonistica, e quanto altro necessario al fine di evitare la miscelazione dei differenti prodotti.
-------------	--

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.